DECISIONE (UE, EURATOM) 2015/1621 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 29 aprile 2015

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esercizio 2013

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 ([1]),

— visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2013 [COM(2014) 510 — C8-0140/2014] ([2]),

— visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la ricerca relativi all'esercizio 2013 ([3]),

— visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2012 [COM(2014) 607] e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

— visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2013 presentata all'autorità competente per il discarico [COM(2014) 615] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna [SWD(2014) 293],

— vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la ricerca relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia ([4]),

— vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ([5]) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— vista la raccomandazione del Consiglio, del 17 febbraio 2015, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05305/2015 — C8-0048/2015),

— visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 106 *bis* del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([6]),

— visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ([7]), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

— visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ([8]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

— visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari ([9]), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

---

([1]) GU L 66 dell'8.3.2013.
([2]) GU C 403 del 13.11.2014, pag. 1.
([3]) GU C 408 del 15.11.2014, pag. 40.
([4]) GU C 442 del 10.12.2014, pag. 351.
([5]) GU C 403 del 13.11.2014, pag. 128.
([6]) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
([7]) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
([8]) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
([9]) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

— vista la decisione 2008/46/CE della Commissione, del 14 dicembre 2007, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca per la gestione di talune parti dei programmi specifici comunitari Persone, Capacità e Cooperazione nel settore della ricerca, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio ([1]),

— vista la decisione di esecuzione 2013/778/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca e abroga la decisione 2008/46/CE ([2]),

— visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0101/2015),

A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2013;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III — Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III — Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente — Martin SCHULZ

Il segretario generale — Klaus WELLE

([1]) GU L 11 del 15.1.2008, pag. 9.
([2]) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 54.